

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPENA Francesca - Presidente
Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
Dott. GNANI Alessandro - Consigliere
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7215-2022

proposto da:

Sa.An., domiciliata in R, (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO
RIGHI;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R, VIA
(OMISSIS), presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN,
SEBASTIANO CARUSO, ANTONELLA PATERI, GIUSEPPINA GIANNICO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 428/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 27/09/2021 R.G.N. 1024/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/03/2025 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.

Fatto

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da Sa.An., volta a conseguire la pensione di reversibilità del defunto genitore, quale invalida e convivente a carico.

La Corte territoriale non ha ritenuto raggiunta la prova della vivenza a carico dell'ascendente sulla base dei documenti prodotti né ha ritenuto decisivo il fatto che nelle dichiarazioni fiscali dell'ex coniuge la parte non risultasse a carico del marito, permanendo il rapporto di coniugio ed i relativi obblighi di assistenza.

Quanto al requisito sanitario, poi, l'appellante si era limitata a produrre un'attestazione di invalidità all'80%, dalla quale non risultava la impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; neppure la consulenza di parte prodotta in giudizio si era espressa nel senso della totale o assoluta inabilità al lavoro. Infine, la Corte ha reputato ininfluyente la documentata separazione giudiziale dal coniuge, del gennaio 2021. Al rigetto del gravame è seguita la condanna alle spese, in assenza di formale dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Sa.An., affidandosi a quattro motivi, cui l'INPS resiste con controricorso.

3. All'adunanza camerale del 13 marzo 2025 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 R.D.L. n.636/39, dell'art. 22 L.n. 903/1965 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., per non essere stato ritenuto il requisito della vivenza a carico dell'ascendente a fronte degli elementi probatori offerti, quali: il ritorno alla coabitazione con i propri genitori dal maggio 1995, a seguito della separazione di fatto dal marito e della vendita, nell'anno 1994, della residenza familiare; la cointestazione di un conto corrente con il padre; l'assenza di detrazioni a suo nome per carichi di famiglia nella dichiarazione reddituale del coniuge; le spese quotidiane, per utenze ed autovettura, tratte dalle risorse del padre.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione ed errata applicazione dell'art. 13 R.D.L. n.636/1939 e dell' art. 22 L. 903/1965 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello ritenuto non provata la assenza di autosufficienza economica in ragione dalla permanenza dello stato di coniugio e per aver ritenuto irrilevante l'ininterrotta separazione di fatto dal marito da oltre venti anni.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 13 R.D.L. 636/1939 ed art. 22 L.903/1965, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., per omesso esame della documenta invalidità e della consulenza medico-legale di parte, illustrativa della ricorrenza del requisito sanitario.

4. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 152 disp. att. c.p.c., 4 e 5 D.M. n. 55/2014, in relazione all'art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c., per essere stata erroneamente ritenuta la inapplicabilità della esenzione dal pagamento delle spese di lite nonostante l'autodichiarazione in atti.

5. Nel controricorso l'INPS eccepisce l'inammissibilità dei motivi di ricorso, in quanto diretti ad un mero riesame delle questioni di fatto.

6. il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

7. I primi tre motivi di ricorso, inerenti alla denunciata violazione delle disposizioni normative in tema di presupposti del trattamento pensionistico di reversibilità e di riparto dell'onere probatorio, possono essere unitariamente trattati.

La ricorrente, nella sostanza, pur denunciando la violazione di norme di diritto, tende ad una diversa valutazione dei fatti esaminati nel giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.

La normativa applicabile in causa prevede che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato spetti (oltre che al coniuge ed ai figli minorenni) una pensione ai figli superstiti ultradiciottenni riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi. Questa Corte (ord. n. n.9237/2018 e, negli stessi termini, n.15041/2024) ha ritenuto che il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. nr. 15440 del 2004; Cass. nr. 14346 del 2016).

L'impugnata sentenza non ha ritenuto raggiunta la prova del concreto sostentamento della parte ad opera dell'ascendente in maniera continuativa e prevalente.

Trattasi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, pertanto, censurabile in sede di legittimità nei limiti della deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

8. La doglianza espressa alla luce del parametro del n.5 dell'art. 360 c.p.c., relativa alla esistenza di elementi che avrebbero consentito di riscontrare la vivenza a carico, con tutta evidenza vorrebbe orientare il giudizio di legittimità verso una rivalutazione del merito.

Come ripetutamente affermato da questa Corte (per tutte: Cass.n.32505/2023) "Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione".

9. Egualmente è a dirsi quanto alla doglianza relativa al requisito sanitario, avendo il giudice di appello fatto richiamo al criterio legale della assoluta e permanente impossibilità di svolgere

qualsiasi attività lavorativa, requisito escluso dal giudice del merito con un accertamento di fatto conformemente reso nei due gradi di merito.

10. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 2697 c.c., questa Corte ha precisato che essa si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare (ex multis, ord. n.26739/2024); la doglianza si risolve, anch'essa, nel tentativo di un nuovo esame degli elementi di prova, non consentito in questa fase di legittimità.

11. Infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso: agli atti non risulta prodotta l'autocertificazione reddituale ai fini della esenzione dal pagamento delle spese, alla cui mancanza non può sopperire la dichiarazione del difensore. (Cass. n. 22952/2016). Vi era invece la dichiarazione autocertificata del mancato superamento del triplo del limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, valevole ai diversi fini dell'esonero dal pagamento del contributo unificato. Peraltro, nel motivo di ricorso non è riportato il contenuto dell'autocertificazione reddituale né indicata la sua collocazione tra gli atti prodotti.

12. Al rigetto del ricorso, mancando anche per questa fase la dichiarazione esentativa di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., fa seguito la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Seguono le statuizioni sul contributo unificato.

PQM

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge ed Euro 200,00 per esborsi.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2025.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2025.